



PROVINCIA DI TORINO

CITTÀ DI CASELLE TORINESE



VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 48

OGGETTO: **Regolamento comunale per la disciplina dell'Addizione IRPEF - Modifica**

L'anno **Duemilaquattordici** addì **Trentuno** del mese di **Luglio**, alle ore **18:00**, nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Presidente con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale sono presenti i signori:

BARACCO LUCA, TONINI ROBERTO, STRACUZZA GIANROCCO, SANTORO ERICA, CANTONE DOMENICO, ODETTI PAOLO, ELIA FILIPPO, LI GREGNI SARA, BOGGIAN LILIANA, NAVONE ANGELO, ORESTA GIANLUCA, CRETIER SERGIO, FONTANA ANDREA, TURRA MASSIMILIANO

Risultano assenti giustificati i Signori: **ROLFINI ALESSANDRA, FAVA SONIA, PASSERA PAOLO**

Risultano assenti ingiustificati i Signori:

Assume la presidenza il Sig. **TONINI ROBERTO**

Assiste alla seduta il Segretario Generale Sig.ra **RU MARIA TERESA**

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: Regolamento comunale per la disciplina dell'Addizione IRPEF - Modifica -

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti e alle aliquote massime dell'imposta;

Visto il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 relativo all'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, la quale si compone di:

- un'aliquota di compartecipazione, stabilita con decreto del Ministero delle Finanze entro il 15 dicembre di ogni anno ed uguale per tutti i comuni, rapportata agli oneri derivanti dalle funzioni trasferite ai comuni ai sensi della Legge 15 marzo 1997, n. 59 a cui corrisponde un'uguale diminuzione delle aliquote IRPEF di competenza dello Stato (art. 1, comma 2);
- un'aliquota "variabile", stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali (art. 1, comma 3);

Visto in particolare l'art. 1, commi 3 e 3-bis del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificati dall'art. 1, comma 142, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), i quali testualmente prevedono:

3.I Comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre, n. 446 e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficienza della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico: La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali: La deliberazione può essere adottata anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2:

3-bis . Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.

Atteso che, in materia di addizionale comunale all'IRPEF e del relativo potere dei comuni di deliberare aumenti attraverso variazioni dell'aliquota, il legislatore ha allentato i limiti disposti dall'articolo 1, comma 123, della Legge n. 220/2010, stabilendo la possibilità, con effetto dal 1°

il presente atto è copia conforme all'originale firmato digitalmente e conservato presso gli archivi informatici del Comune

gennaio 2012 di incrementare l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF sino al massimo dello 0,8%, prevista dallo stesso articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 183 (conv. in L. n. 148/2011);

Richiamato in particolare l'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, come modificato dall'articolo 13, comma 16, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il quale testualmente recita:

11. La sospensione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, confermata dall'articolo 1, comma 123, della Legge 13 dicembre 2010, n. 220, non si applica, a decorrere dall'anno 2012, con riferimento all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360: E' abrogato l'articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; sono fatte salve le deliberazioni dei comuni adottate nella vigenza del predetto articolo 5: Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività: Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo”;

Ritenuto necessario, nell'ambito della manovra di bilancio per l'anno 2014, modificare l'addizionale comunale all'IRPEF, mediante modulazione, ed aumento della soglia di esenzione;

Pertanto sulla base della norma sopra richiamata, si propone al Consiglio Comunale la modifica del Regolamento Comunale per la disciplina dell'addizionale I.R.P.E.F., approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 18 aprile 2008, come segue:

ART. 2 – DETERMINAZIONE DELL'ALIQUTA

Con il presente regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del D. lgs 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, il Comune di Caselle Torinese, con decorrenza dal 1° gennaio 2014, determina l'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche nella seguente misura:

- | | |
|----------|--|
| 1. 0,40% | fino a 15.000,00 euro; |
| 2. 0,50% | oltre 15.000,00 euro e fino a 28.000,00 euro |
| 3. 0,60% | oltre 28.000,00 euro e fino a 55.000,00 euro |
| 4. 0,70% | oltre 55.000,00 euro e fino a 75.000,00 euro |
| 5. 0,75% | oltre 75.000,00 euro |

ART. 3 – ESENZIONE

In relazione al disposto dell'art. 1, comma 3-bis del D. Lgs 28.09.1998, n. 360, inserito dall'art. 1, comma 142 della Legge 27.12.2006, n. 296, viene fissata la soglia di esenzione per i possessori dei seguenti requisiti reddituali:

SOGLIA DI ESENZIONE (REDDITO IMPONIBILE) € 15.000,00 (quindicimila euro)

Se il reddito imponibile supera la soglia di esenzione di € 15.000,00 (quindicimila euro), l'addizionale è dovuta ed è determinata applicando l'aliquota al reddito imponibile complessivo.

Visti:

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3 del D. Lgs 28 settembre 1998, n. 360 nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione: I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Il Decreto del 19 dicembre 2013 (G.U. N. 302 del 27.12.2013) del Ministro dell'interno con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2014 è differito al 28 febbraio 2014 ulteriore differimento al 30 Aprile 2014, Decreto del Ministero dell'Interno 13 febbraio 2014 (G.U. n. 43 del 21.2.2014); ulteriormente prorogato con Decreto del Ministero dell'interno 29 aprile 2014 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 degli enti locali al 31 luglio 2014.

Dato atto che la presente proposta è stata sottoposta alla Commissione consiliare "Bilancio" nella seduta del 10 luglio 2014;

Acquisito il parere favorevole rilasciato dal Collegio dei revisori dei Conti ai sensi dell'art. 239 del D. Lgs. N. 267/2000 e s.m.i. (verbale n. 88 del 15 luglio 2014), allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

Visti:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m ed i
- lo Statuto Comunale
- il Regolamento generale delle entrate
- il Regolamento di contabilità
- la normativa vigente in materia di contabilità e finanza pubblica a cui sono sottoposti gli enti locali

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267:

Il responsabile del Settore Finanze per quanto riguarda la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa;

Il responsabile del Settore Finanze per quanto riguarda la regolarità contabile;

il presente atto è copia conforme all'originale firmato digitalmente e conservato presso gli archivi informatici del Comune

Con votazione palese che dà il seguente risultato: presenti 14 – astenuti 1 (CRETIER Sergio) – votanti 13 – Voti favorevoli 11 – voti contrari 2 (FONTANA Andrea – TURRA Massimiliano)

D E L I B E R A

1. Di dare atto che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
2. Di modificare il Regolamento del Regolamento Comunale per la disciplina dell'addizionale I.R.P.E.F., approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 18 aprile 2008, come segue:

ART. 2 – DETERMINAZIONE DELL'ALiquOTA

Con il presente regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del D. lgs 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, il Comune di Caselle Torinese, con decorrenza dal 1° gennaio 2014, determina l'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche nella seguente misura:

1. 0,40%	fino a 15.000,00 euro;
2. 0,50%	oltre 15.000,00 euro e fino a 28.000,00 euro
3. 0,60%	oltre 28.000,00 euro e fino a 55.000,00 euro
4. 0,70%	oltre 55.000,00 euro e fino a 75.000,00 euro
5. 0,75%	oltre 75.000,00 euro

ART. 3 – ESENZIONE

In relazione al disposto dell'art. 1, comma 3-bis del D. Lgs 28.09.1998, n. 360, inserito dall'art. 1, comma 142 della Legge 27.12.2006, n. 296, viene fissata la soglia di esenzione per i possessori dei seguenti requisiti reddituali:

SOGLIA DI ESENZIONE (REDDITO IMPONIBILE) € 15.000,00 (quindicimila euro)

Se il reddito imponibile supera la soglia di esenzione di € 15.000,00 (quindicimila euro), l'addizionale è dovuta ed è determinata applicando l'aliquota al reddito imponibile complessivo.

3. Di approvare il nuovo Regolamento Comunale per la disciplina dell'Addizionale IRPEF, con le modifiche di cui al punto 2), allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

Con votazione palese che dà il seguente risultato: presenti 14 – astenuti 1 (CRETIER Sergio) – votanti 13 – Voti favorevoli 11 – voti contrari 2 (FONTANA Andrea – TURRA Massimiliano), la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai fini della pubblicazione della presente nel sito del MEF – Portale del Federalismo Fiscale –

il presente atto è copia conforme all'originale firmato digitalmente e conservato presso gli archivi informatici del Comune

Il presente verbale è corredato dall'integrale trascrizione degli interventi dei consiglieri

Ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 del D.lvo 267/2000 e s.m.e.i. vengono espressi i seguenti pareri da parte del responsabile in ordine rispettivamente:

alla regolarità tecnica:

Visto: si esprime parere favorevole attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

IL CAPO SETTORE
(M. Gremo)

alla regolarità contabile:

Visto: si esprime per quanto di competenza parere favorevole.

IL CAPO SETTORE
(M. Gremo)

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
COMUNALE
TONINI ROBERTO

IL SEGRETARIO GENERALE
RU MARIA TERESA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE

Copia conforme all'originale, un estratto del quale è in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 07-08-2014

Il 07-08-2014

DICHIARAZIONE DI ESCUTIVITÀ

ESECUTIVA IN DATA 17-08-2014

In quanto **non soggetta** a controllo preventivo di legittimità

per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione
